



Ministero dell'economia e delle Finanze

DI CONCERTO CON

Ministero dell'Interno

N.

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021);

VISTO l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;

VISTO, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 106, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti

nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”;

VISTO, inoltre, il comma 2 del citato articolo 106 il quale prevede che “Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comunicato del 29 maggio 2020 con il quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha dato notizia di aver disposto, in applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il prescritto termine di 10 giorni dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, il pagamento a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di una quota pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo istituito presso lo stesso Ministero per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e che gli importi erogati in acconto, pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane, sono stati determinati in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2020, n. 182 - con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il comparto dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comma 3 del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che il Ragioniere generale dello Stato, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39 concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali";

VISTO il comma 1 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che "Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine

di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114”;

CONSIDERATO che per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono trasferite per il tramite delle regioni o delle province autonome, pertanto, gli enti sono tenuti a contabilizzare le medesime risorse alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 11 novembre 2020 e relativi allegati A, B e C di riparto di un acconto delle risorse incrementalі del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A, B, C e D, di riparto del saldo delle risorse incrementalі del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comma 1-bis del precitato articolo 39, il quale prevede che “Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019”;

VISTO, inoltre, il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente,

ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e, dispone, altresì, che tali risorse sono ripartite, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, entro il 28 febbraio 2021 sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al precitato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, entro il 30 giugno 2021 sulla base di criteri e modalità che tengano conto sia dei lavori del medesimo tavolo che delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui al precitato articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che le risorse del fondo di cui al precedente comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta

emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e relativi allegati A, B e C di riparto dell'acconto delle risorse incrementalі del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 200 milioni di euro a favore dei comuni e di 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2021 e relativi allegati A, B, C e D, con il quale è stato disposto il riparto del saldo delle risorse incrementalі del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 1.150 milioni di euro a favore dei comuni e di 130 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;

VISTO il comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, con il quale è stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-19 della certificazione 2020, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l'anno 2021 e che tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020;

VISTO, altresì, il comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che “Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”;

VISTA la nota PAT/RFP001-13/10/2021-0741387 con la quale le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano propongono di estendere anche per l'anno 2021 agli enti locali del territorio di appartenenza la possibilità di avvalersi dell'applicazione web predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'inserimento e dell'invio dei dati entro il termine fissato dalla legge statale, con certificazione trasmessa automaticamente mediante l'applicativo alle rispettive Regioni o Province autonome;

VISTA la nota n. 266986 del 14 ottobre 2021 di assenso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

TENUTO CONTO dell'accordo, in corso di perfezionamento, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano nel quale è previsto che gli enti locali ricadenti nel territorio di codeste Regioni e Province autonome, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 o quello eventualmente fissato da una norma di legge statale successiva, trasmettono la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza di cui all'articolo 1, comma 827 della richiamata legge n. 178 del 2020, accedendo direttamente all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fermo restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti, dando evidenza, per ciascun ente, delle risorse assegnate al fine di permettere la certificazione dei contributi complessivamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, nonché l'obbligo di vigilanza del rispetto del termine del 31 maggio 2022 da parte dei propri enti locali e l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti

coerentemente con quanto disposto dal comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione;

VISTO il comma 828 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che “Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;

VISTO l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di “Firma digitale”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, recante “Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO l'articolo 1, comma 599, della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021

non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili indicati nelle lettere da a) a d) del medesimo comma 599;

VISTO il comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che “Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.”;

VISTO l'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone che “L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)”;

VISTO l'articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone, tra l'altro, l'incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate dal comma 3 del medesimo articolo 78;

VISTO l'articolo 6-sexies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto ovvero i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto e che sono quindi in possesso dei requisiti ivi analiticamente indicati. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 41 del 2021;

VISTO l'articolo 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce, nello stato di

previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

VISTO l'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, il quale stabilisce che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede, tra l'altro, che al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 816, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO il penultimo e l'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla

concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

VISTO l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO l'articolo 51, comma 6, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 51 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, tra l'altro, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale prevede l'incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito

dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale stabilisce che “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 6 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9-ter, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, tra l'altro, incrementa di 30 milioni euro per l'anno 2021 il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'articolo 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 73 del 2021, con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri individuati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1;

VISTO l'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”;

VISTO il successivo comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede che le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'articolo 63 del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” che destina una quota del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle

attività dei minori nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021. Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. Per tali finalità il predetto fondo è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, fornire, in versione precompilata, i dati relativi al rendiconto dell'anno 2021 inviati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all'IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, i dati delle colonne "Accertamenti 2019 (b)", "Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)", "Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d)" e "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e)" come presenti nelle corrispondenti colonne del modello Covid-19 relativo all'anno 2020, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa;

VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, tenutasi in data 23 ottobre 2020, durante la quale detto tavolo tecnico ha ritenuto opportuno, in assenza di politiche nazionali specifiche, riconoscere, in ogni caso, una quota di politiche autonome degli enti locali, con particolare riferimento a: "Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)", "Tassa sulle concessioni comunali", "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" e "Fitti, noleggi e locazioni";

VISTI i criteri per riconoscere, in assenza di politiche nazionali specifiche, una quota di politiche autonome degli enti locali, definiti nella riunione del 23 ottobre 2020 dal tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTO opportuno, al fine di specificare, per ciascun ente locale, la quota di politiche autonome riconosciute, evidenziare, nel prospetto "CERTIF-COVID-19/2021", la quota per ciascuna voce di entrata riconosciuta sulla base dei criteri definiti dal tavolo tecnico nella riunione del 12 ottobre 2021;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

TENUTO CONTO che le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta

emergenza, per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, e di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto “**CERTIF-COVID-19/2021**” e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con le modalità e i prospetti

“COVID-19/2021” e “COVID-19-Delibere/2021” definiti nell’allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, utilizzando l’applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019 e/o delibere o decreti di agevolazioni 2021 specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto “**CERTIF-COVID-19/A/2021**” le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2022 e con le stesse modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto.
4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Articolo 2

(Ritardato invio della certificazione)

1. Gli enti locali di cui all’articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 828 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022), la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022). A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CERTIFICAZIONE

Il presente allegato definisce le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Enti tenuti all'invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti
- A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso
- A.3 Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19/2021

- B.1 Sezione 1 del modello COVID-19/2021 - "Entrate"
- B.2 Sezione 2 del modello COVID-19/2021 - "Spese"
- B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese
- B.4 Modello COVID-19 - Delibere/2021

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/A/2021 E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO

- C.1 Contenuti dei modelli di certificazione CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/A/2021
- C.2 Istruzioni per l'invio telematico

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Enti tenuti all'invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasmettono, **entro il 31 maggio 2022**, i modelli COVID-19/2021, COVID-19-Delibere/2021, CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/A/2021, allegati al presente decreto, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati richiesti devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori negativi o con decimali.

Per le regole di accesso all'applicazione web, si rinvia all'allegato 2 denominato “ACCESSO WEB/21 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica”, contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo dell'applicativo web dedicato al “Pareggio di bilancio”.

Giova segnalare che, gli enti locali ai quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.

A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

Per gli accreditamenti, ci si avvale di quelli sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che rimangono validi sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato 2 denominato “ACCESSO WEB/21 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica”, contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio.

A tal fine, si sottolinea ancora una volta l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Al riguardo, si precisa che, attraverso la nuova versione della funzione "Anagrafica Ente - Gestione Anagrafica Enti/Utenti", ciascun utente già regolarmente accreditato al "Pareggio di bilancio" per un dato ente, può:

- accreditarsi/disabilitarsi ad/da un altro ente;
- accreditare/disabilitare un altro utente al/dal proprio ente;
- accreditare/disabilitare un altro utente del proprio ente, ad un altro ente.

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita e-mail di "Aggiornamento Anagrafica Utente" e/o "Aggiornamento Anagrafica Ente" all'indirizzo istituzionale dell'ente.

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire le seguenti modifiche:

- variazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- recapito telefonico.

Si invitano, pertanto, gli enti a provvedere sin da ora all'aggiornamento del citato data base, indicando esclusivamente mail istituzionali dell'Ente di appartenenza.

A.3. Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- a) **pareggio.rgs@mef.gov.it** per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
- b) **assistenza.cp@mef.gov.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito il citato allegato 2 denominato "[ACCESSO WEB/21](#) – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica", contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo dell'applicativo web dedicato al "Pareggio di bilancio").

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19/2021

Il modello COVID-19/2021 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle **maggiori/minori entrate** e **maggiori/minori spese** di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19/2021).

Al fine di poter accedere al modello COVID-19/2021 occorre utilizzare dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”** la funzione *“Acquisizione/Variazione Modello”*, selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante **“CONFERMA”**.

In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello, richiamando dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”**, presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione **“Acquisizione/Variazione Modello”**, cliccando successivamente sul pulsante **“SALVA”** per il salvataggio delle modifiche effettuate.

Il modello COVID-19/2021 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l'anno 2020, mettendo a confronto i dati degli anni 2021 e 2019. Pertanto, il citato modello è diviso in due sezioni: la Sezione 1 è dedicata alle entrate e la Sezione 2 alle spese. Le prime 4 colonne, strutturate in modo identico per entrambe le sezioni, riportano le seguenti informazioni:

- Fonte: indica la fonte dei dati prospettati nelle colonne (a) e (b);
- Codice III livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di III livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa;
- Codice IV o V livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di IV o V livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa per la quale, considerata la rilevanza, è richiesto uno specifico dettaglio informativo;
- Descrizione Entrata/Spesa: riporta la descrizione delle entrate e delle spese oggetto di rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del III, del IV o del V

livello del piano dei conti. La riga “Altro”, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 1 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”. In analogia, la riga “Altro” riportata nella Sezione 2 si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 2 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”.

B.1 Sezione 1 del modello COVID-19/2021 “Entrate”

La *Sezione 1* è articolata nelle colonne da (a) a (h).

Colonna (a) - “Accertamenti 2021”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della *Sezione 1* sono pre-compilate nei seguenti casi, già noti:

- Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI e IMIS – quota comune: dati fonte F24 – voce “importo a debito versato” – forniti dal Dipartimento delle Finanze. Si considerano i dati di gettito per l’anno di imputazione 2021 risultanti dalle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Si precisa che il dato sarà esposto al netto degli effetti dell’esenzione TASI sulle prime case – quota a carico inquilino, stimata in misura pari al ristoro assicurato per il tramite del Fondo di Solidarietà Comunale per gli anni dal 2016 al 2019, nonché depurato degli errori nei versamenti comunicati dagli enti sul portale del federalismo fiscale. In tale dato non sarà, inoltre, ricompreso il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione;
- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Si precisa che il dato non sarà esposto per tutti gli enti che hanno istituito il tributo a decorrere dall’anno di imposta 2021;
- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “accertato” – versamenti effettuati nell’anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA): dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;

- Rendiconto 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati contabili analitici) per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata, ad eccezione delle voci “Imposte, tasse e proventi assimilati” e “Proventi derivanti dalla gestione dei beni” per le quali sarà valorizzata esclusivamente la colonna (h)”.

Si precisa che i dati con fonte DCA (Dati contabili analitici) - Rendiconto finanziario entrate del rendiconto 2021 trasmesso alla BDAP-Bilanci Armonizzati sono pre-compilati anche se il predetto rendiconto è stato inviato con stato di approvazione provvisorio (es. preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal fine, si invita ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, sia pur provvisorie. Si segnala, infatti che, in assenza delle richiamate informazioni all'interno della citata Banca Dati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire gli **accertamenti di entrata** a tutto il 31 dicembre 2021. Al riguardo, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2021, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2021.

Si segnala che, nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19/2021 – *Sezione I – “Entrate”*, ovvero, in caso di nuova trasmissione dei dati in via definitiva alla BDAP-Bilanci Armonizzati, il sistema procederà, nel giorno successivo alla nuova trasmissione, a sovrascrivere le informazioni già presenti fino a quando l'ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19/2021, di cui al successivo paragrafo “C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19/2021 E CERTIF-COVID-19/A/2021 E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO”. Restano ferme le informazioni pre-compilate da fonte F24 e ACI.

Gli Enti che hanno erroneamente contabilizzato nel proprio bilancio una voce specifica delle “Imposte, tasse e proventi assimilati” (es. Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale, ecc.) nella voce residuale E.1.01.01.99.000 “Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti ricompresa nella riga “Altro”, sono tenuti a variare (ridurre) gli importi presenti o inseriti nella riga “Altro”. Qualora, poi, tale voce sia esposta nel modello COVID-19/2021 con fonte dati BDAP-DCA gli enti sono altresì tenuti a riportarne l'importo nell'apposita riga del Modello dedicata alla specifica imposta, tassa o provento assimilato.

Colonna (a1) - “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2021”:

Al fine di confrontare gli accertamenti 2021 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (a1) inserendo, **esclusivamente con segno positivo**, l'importo della quota parte degli accertamenti 2021 di cui alla colonna (a) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell'ente nell'esercizio 2021. A tal fine, si precisa che per entrate straordinarie si intendono entrate accertate nel 2021 e non presenti anche nell'esercizio 2019 o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2021 ma inerenti ad entrate relative ad esercizi precedenti.

Colonna (b) - “Accertamenti 2019”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione I* sono pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2020. Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili.

Gli enti che, pur essendo stati tenuti all'invio non risultano aver acquisito il modello COVID-19 propedeutico alla compilazione e all'invio della certificazione per l'anno 2020, al fine della trasmissione della certificazione per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, sono tenuti all'acquisizione del citato modello COVID-19 per l'anno 2020, previa apposita richiesta di apertura del predetto modello alla casella di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it e conseguente autorizzazione.

Si precisa inoltre che per la voce “Addizionale comunale IRPEF” sono presi in considerazione i dati prospettati nella colonna (a) “Accertamenti 2020” del modello COVID-19 relativo alla certificazione del 2020.

Infine, per la voce “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente” sono prospettati i dati relativi ai DCA (Dati contabili analitici) - Rendiconto finanziario entrate del Rendiconto 2019 trasmesso dagli enti a BDAP-Bilanci Armonizzati.

Colonna (b1) - “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”:

Al fine di confrontare gli accertamenti 2021 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b1) della *Sezione I* sono anch'esse pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2020. Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili.

Gli enti che, pur essendo stati tenuti all'invio non risultano aver acquisito il modello COVID-19 propedeutico alla compilazione e all'invio della certificazione per l'anno 2020, al fine della trasmissione della certificazione per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, sono tenuti all'acquisizione del citato modello COVID-19 per l'anno 2020, previa apposita richiesta di apertura del predetto modello alla casella di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it e conseguente autorizzazione.

Per la voce “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (b1) inserendo, **esclusivamente con segno positivo**, l'importo della quota parte degli accertamenti 2019 di cui alla colonna (b) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell'ente nell'esercizio 2019.

A tal fine, si precisa che per entrate straordinarie 2019 si intendono entrate accertate nel 2019 e non presenti anche nell'esercizio 2021 o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2019 ma inerenti ad entrate relative ad esercizi precedenti.

Colonna (c) - “Differenza”:

Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati prospettati o compilati nella colonna (b1).

Colonna (d) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)

Al fine di monitorare gli effetti sull'esercizio 2021 delle politiche autonome adottate da ciascun ente locale nel biennio 2020-2021, per gli enti che:

- hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020, ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche nel 2021, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati dal sistema gli importi relativi alle politiche autonome inserite nella medesima colonna (d) del modello COVID-19 del 2020 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato nell'anno 2021. A tal proposito, si ricorda che con comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, è stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-19 della certificazione 2020, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l'anno 2021 e che tali misure non influiscono in alcun

modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020.

I dati di cui al periodo precedente, seppur pre-compilati dal sistema, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a quelle già deliberate nel 2020 con effetti anche sul gettito 2021) politiche autonome adottate nel 2021. Pertanto, gli enti che hanno deliberato nel 2021 ulteriori aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2021, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2021 derivante dall'ulteriore aumento di aliquote e/o tariffe, aumentando il valore pre-compilato di un importo pari a tale maggior gettito.

Si precisa, ad ogni buon conto, che i dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate dagli enti nel 2020, pre-compilati dal sistema, sono modificabili solo in aumento. Pertanto, per ciascuna voce interessata, qualora le politiche autonome adottate nel 2020 non producano più i loro effetti nel 2021, sono tenuti ad indicare l'importo stimato del minor gettito 2021 rispetto al 2020 nell'apposita colonna *(e) Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)*.

Si precisa che per la voce "Addizionale comunale IRPEF" non saranno riportate le politiche autonome dell'anno precedente.

- **non hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020**: sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2021 derivante dall'aumento di aliquote e/o tariffe.

In entrambe le casistiche sopra riportate, per nuovi aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2021, gli importi del maggior gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli importi del maggior gettito devono essere riportati nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2021 sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello **COVID-19-Delibere/2021**, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa pre-vigente.

Con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all'anno d'imposta 2020 rispetto al

precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere/2021 con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si rimanda al successivo paragrafo B.4.

Colonna (e) - "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)"

Al fine di monitorare gli effetti sull'esercizio 2021 delle politiche autonome adottate da ciascun ente locale nel biennio 2020-2021, per gli enti che:

- hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020, ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche nel 2021, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati dal sistema gli importi relativi alle politiche autonome inserite nella medesima colonna (e) del modello COVID-19 del 2020 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato nell'anno 2021. A tal proposito, si ricorda che con comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, è stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-19 della certificazione 2020, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l'anno 2021 e che tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020.

I dati di cui al periodo precedente, seppur pre-compilati dal sistema, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a quelle già deliberate nel 2020 con effetti anche sul gettito 2021) politiche autonome adottate nel 2021. Pertanto, gli enti che hanno deliberato nel 2021 ulteriori riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2021, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021 derivante dall'ulteriore riduzione di aliquote e/o tariffe, aumentando il valore pre-compilato di un importo pari a tale maggior gettito.

Si precisa, ad ogni buon conto, che i dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate dagli enti nel 2020, pre-compilati dal sistema, sono modificabili solo in

aumento. Pertanto, per ciascuna voce interessata, qualora le politiche autonome adottate nel 2020 non producano più i loro effetti nel 2021, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato del maggior gettito 2021 rispetto al 2020 nell'apposita colonna (d) *Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)*.

Si precisa che per la voce "Addizionale comunale IRPEF" non saranno riportate le politiche autonome dell'anno precedente.

- non hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020: sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe.

In entrambe le casistiche sopra riportate, per nuove riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2021, gli importi del minor gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli importi del minor gettito devono essere riportati nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2021, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa pre-vigente.

Con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all'anno d'imposta 2020 rispetto al precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere/2021 con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si rimanda al successivo paragrafo B.4.

Colonna (f) - "Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021)":

La colonna accoglie esclusivamente le agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, eventualmente adottate nel 2021. Pertanto, al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato agevolazioni con effetti sull'esercizio 2021, sono

tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021 derivante dalle agevolazioni.

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello le agevolazioni devono essere riportate nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2021, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull'esercizio 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto le agevolazioni previgenti.

Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile:

Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna delle tipologie di entrata sotto riportate, la quota di competenza di ciascun ente calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- b) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, decreto legge n. 41/2021;
- c) TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell'articolo 9-ter, decreto legge n. 137/2020;
- d) TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- e) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- f) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- g) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)".

Si precisa che, per le restanti voci di entrata, la colonna (g) sarà prospettata vuota e non editabile da parte degli enti.

Colonna (h) – Variazioni entrate:

Nel caso di valorizzazione della colonna (f) “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 – 2021), il sistema riporta, in automatico, i risultati delle seguenti formule:

- a) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f) $\leq$ Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e);
- b) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f) $>$ Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e) + (Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f) - Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)).

Per tutte le tipologie d’entrata per le quali non è previsto il riconoscimento della Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g), si applica la seguente formula: Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e) + Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f).

Da ultimo, per quanto attiene la quota destinata agli equilibri di parte corrente dei “Permessi di costruire”, la formula sottesa al calcolo è la seguente:

- a) se Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) $\geq$ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 = zero;
- b) se Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) $<$ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 = Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) - Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019, entro il limite della perdita 2021 delle entrate da permessi di costruire.

Riga (A) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19”:

Il sistema riporta, in automatico, la somma delle singole righe della colonna (h) “Variazioni entrate”. Al riguardo, si precisa che nella somma sono considerate esclusivamente le voci di III livello, così come calcolate nel modello, con eccezione delle “Altre entrate correnti”, considerate esclusivamente per la voce di IV livello E.3.05.99.99.000, e dei “Permessi di costruire”, considerati esclusivamente per la quota destinata agli equilibri di parte corrente.

Riga (B) “Ristori specifici entrata”:

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di entrata trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici entrata (B)”. In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di entrata, assegnati nell’anno 2021:

- articolo 1, comma 601, della legge n. 178 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’art. 177, comma 2, decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata dell'imposta municipale propria-IMU settore turistico;
- articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate 2021 derivanti dall'esenzione, disposta dal comma 3 del medesimo articolo 78, dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo;
- articolo 6-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, concernente Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, decreto legge n. 41/2021;
- articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per il ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco;
- articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.41 del 2021, concernente Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP);
- articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 e articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, per la quota parte a compensazione della riduzione dei ricavi tariffari.

Si segnala che nella cella “Ristori specifici entrata (B)” non saranno inseriti ristori di entrata derivanti da disposizioni normative diverse da quelle sopra richiamate.

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19/2021, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di entrata, all'interno del sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19/2021 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”** presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di *“Interrogazione/cancellazione Modello”*, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2021), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante **“CONFERMA”**.

Riga (C) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza tra la riga “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)” e la riga “Ristori specifici entrata (B)”.

B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 “Spese”

La *Sezione 2* – “Spese” è articolata, come per il 2020, nelle colonne da (a) a (e).

Colonna (a) - “Impegni/Stanzamenti 2021”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della *Sezione 2* – “Spese” sono pre-compilate nel caso di Rendiconto 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Si precisa che i dati con fonte DCA (Dati contabili analitici) - Rendiconto finanziario uscite del rendiconto 2021 trasmesso alla BDAP-Bilanci Armonizzati sono pre-compilati anche se il predetto rendiconto è stato inviato con stato di approvazione provvisorio (es. preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal fine, si invita ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, sia pur provvisorie. Si segnala, infatti che, in assenza delle richiamate informazioni all'interno della citata Banca Dati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire gli **impegni di spesa** a tutto il 31 dicembre 2021. Al riguardo, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2021, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2021.

A tal fine, si precisa che per le seguenti voci del modello COVID-19/2021, Sezione 2 – Spese

- U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

- U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato

- U.2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale

sono prospettati i valori trasmessi dall'ente a BDAP – Bilanci Armonizzati e inseriti nel DCA Rendiconto finanziario Uscite nella colonna “Previsioni definitive competenza (CP)”. Si chiarisce, ad ogni buon conto, che, come per il 2020, tali dati non incidono sulla certificazione, ma sono posti solo a titolo informativo. A tal fine, per maggiori chiarimenti, si rinvia a quanto meglio precisato negli appositi paragrafi dedicati alle Minori e Maggiori spese 2021 COVID/19.

Si segnala infine che, nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19/2021 – *Sezione 2* “Spese”, ovvero, in caso di nuova trasmissione dei dati in via definitiva alla BDAP-Bilanci Armonizzati, il sistema procederà, nel giorno successivo alla nuova trasmissione, a sovrascrivere le informazioni già presenti fino a quando l'ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19/2021, di cui al successivo paragrafo “C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19/2021 E CERTIF-COVID-19/A/2021 E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO”.

Colonna (b) - “Impegni/Stanzamenti 2019 (b)”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 2* sono pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2020. Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili.

Gli enti che, pur essendo stati tenuti all’invio non risultano aver acquisito il modello COVID-19 propedeutico alla compilazione e all’invio della certificazione per l’anno 2020, al fine della trasmissione della certificazione per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, sono tenuti all’acquisizione del citato modello COVID-19 per l’anno 2020, previa apposita richiesta di apertura del predetto modello alla casella di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it e conseguente autorizzazione.

Colonna (c) - “Differenza”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza, per ciascuna voce interessata, tra le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 2*.

Colonna (d) - “Minori spese 2021 COVID-19”:

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le minori spese per l’anno 2021 rilevate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc.

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2021-2023, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020, e con le risorse di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020. Ai fini della certificazione, rileva, pertanto, fra le minori spese, la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile

esazione derivante dalla sostituzione delle entrate normalmente reperite dall'ente (entrate proprie), oggetto di accantonamento al richiamato Fondo, con le entrate provenienti da risorse statali.

Colonna (e) - “Maggiori spese 2021 COVID-19”:

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le maggiori spese per l'anno 2021 sostenute (impegnate) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle maggiori spese per:

- Personale: a tempo determinato e/o interinale per finalità strettamente connesse all'emergenza (es. polizia municipale) e limitatamente alla durata della medesima emergenza; è esclusa la spesa di personale per l'ordinaria attività amministrativa degli enti. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le finalità connesse all'emergenza;
- Beni e Servizi: dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, plexiglass, ecc., nonché noleggio macchinari sanificazione e/o scuolabus per potenziamento servizi trasporto;
- Investimenti: pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d'aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti, e in ogni caso, interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali;
- Trasferimenti correnti e contributi investimenti: contributi a imprese, famiglie e istituzioni sociali private in difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica; restano esclusi contributi non strettamente legati all'emergenza (es. pubblicazioni libri e manifestazioni culturali).

Si precisa, altresì, che non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020. .

Con particolare riferimento ai trasferimenti, si precisa che:

- a) le agevolazioni TARI adottate nel 2021 a valere sui ristori specifici di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono essere dichiarate in corrispondenza della voce "Trasferimenti correnti a Imprese";
- b) le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle "risorse" di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non rileveranno le eventuali maggiori spese sostenute nel 2021 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni;
- c) la restituzione delle somme di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 34 del 2020 per centri estivi 2020 non utilizzate, deve essere dichiarata in corrispondenza della voce "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali".

Da ultimo, per quanto attiene ai trasferimenti ad altri enti locali della quota di risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, e/o altri trasferimenti, si precisa quanto segue:

- Unione di comuni che gestisce la polizia locale, ivi inclusa la riscossione delle sanzioni: l'Unione darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante dalle minori sanzioni e non dovrà indicare come "Maggiori spese 2021 "COVID-19" il trasferimento della quota parte di risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, ai comuni facenti parte dell'Unione. In analogia, il comune facente parte dell'Unione beneficiario del trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come "Maggiori spese 2021 "COVID-19" le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento;
- Ente locale capofila: l'Ente darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante dalle minori entrate e non dovrà indicare come "Maggiori spese 2021 "COVID-19" il trasferimento della quota parte di risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, ai comuni associati. In analogia, il comune associato beneficiario del trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come "Maggiori spese 2021 "COVID-19" le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento.

Si invitano, in ogni caso, gli enti interessati a casistiche particolari di contattare direttamente la casella di posta elettronica dedicata.

Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, e articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 e/o derivante da ristori specifici di spesa, costituito in sede di riaccertamento ordinario

Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2021 finanziate dalle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020 nonché dalle risorse assegnate nel 2021 di cui all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa (confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e/o assegnati nel 2021) riportati nella riga (E) "Ristori specifici spesa" del Modello. Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.4.2 il quale prevede che *"il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*.

Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022

Gli enti sono tenuti a riportare la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2021 e di competenza nell'anno 2022.

Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa *"imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato"*.

Riga (D) "Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19":

Il sistema riporta, in automatico, rispettivamente, la somma delle singole righe delle colonne *"Minori spese 2021 COVID-19" (d)* e *"Maggiori spese 2021 COVID-19" (e)*.

Riga (E) “Ristori specifici spesa”:

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di spesa trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici spesa (E)” (colonna e). Il valore prospettato dal sistema somma gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2021, di seguito elencati, e gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2020 e confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2020.

- articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l’incremento di 30 milioni di euro del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19. Al riguardo si precisa che, ai fini della compilazione della riga (E) “Ristori specifici spesa” è considerata la quota parte dell’assegnazione 2021 del predetto fondo attribuita per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 (pari a metà del contributo assegnato con DPCM 24 settembre 2020);
- art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
- art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari-corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l’incremento per l’anno 2021 del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006, quota destinata al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;
- articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, concernente Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
- articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per l’anno 2020, assegnato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

20/05/2021, n. 82, destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria;

- articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 e articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, concernente Fondo per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Si segnala che nella cella “Ristori specifici spesa (E)” non saranno inseriti ristori di spesa derivanti da disposizioni normative diverse da quelle sopra richiamate.

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19/2021, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di spesa, all'interno del sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19/2021 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità “**Gestione modello**” presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di “*Interrogazione/cancellazione Modello*”, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2021), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “**CONFERMA**”.

Riga (F) “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza tra la riga “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)” della colonna (e) e la riga “Ristori specifici spesa (E)”.

B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese

Elenco 1 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello E.1.01.01.00.000 “Imposte, tasse e proventi assimilati”.

Codice III e IV Livello	Tipologia Entrata
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Elenco 2 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello U.1.03.02.00.000 “Acquisto di servizi”.

Codice III e IV Livello	Tipologia Spesa
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo
U.1.03.02.10.000	Consulenze
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
U.1.03.02.99.000	Altri servizi

B.4 Modello COVID-19-Delibere/2021

Il modello COVID-19-Delibere/2021 è da compilarsi obbligatoriamente per tutti gli enti locali che hanno modificato e/o valorizzato una o più celle del modello COVID-19/2021, Sezione 1 “Entrate”, colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)”,

esclusivamente in caso di aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti nel 2021 rispetto al 2019, e/o colonna (e) – “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)”, esclusivamente in caso di riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti nel 2021 rispetto al 2019. Il modello COVID-19-Delibere/2021 è da compilarsi altresì obbligatoriamente per tutti gli enti locali che hanno valorizzato una o più celle del modello COVID-19/2021, Sezione 1 “Entrate”, colonna (f) - “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021)”.

Il richiamato modello ha la finalità di raccogliere, per ciascuna voce di entrata, eventualmente modificata o valorizzata nelle suddette colonne (d) e/o (e) e eventualmente valorizzata nella colonna (f), le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2020 e/o nel 2019, nonché le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull’esercizio 2021.

Il citato modello COVID-19-Delibere/2021, strutturato, per le prime 4 colonne, in modo identico alla Sezione 1 del modello COVID-19/2021 “Entrate” (cfr. paragrafo “B.1 Sezione 1 del modello COVID-19/2021 - “Entrate”), è composto da ulteriori n. 12 colonne da compilare a cura degli enti. In particolare gli enti sono tenuti a compilare per le:

- Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto 2019): esclusivamente numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa pre-vigente;
- Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019): esclusivamente numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa pre-vigente;
- Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 – 2021): numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche su aliquote e/o tariffe per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull’esercizio 2021, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa pre-vigente.

Con particolare riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, nel ribadire che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all’anno d’imposta 2020

rispetto al precedente, si precisa che per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto anno 2021” e “Data Delibera/Decreto anno 2021” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2020. Analogamente, per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto pre-vigente” e “Data Delibera/Decreto pre-vigente” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019.

L’elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello “COVID-19-Delibere/2021”, secondo le indicazioni di cui sopra, sarà riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione da parte degli enti locali che hanno compilato il modello “COVID-19-Delibere/2021” e riportati nel modello “CERTIF-COVID-19/A/2021” (cfr. paragrafo “C.1 Contenuti del modello di certificazione CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/A/2021”).

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19/2021 E CERTIF-COVID-19/A/2021 E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO

C.1 Contenuti del modello di certificazione CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/A/2021

Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19/2021” è compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19/2021 *Sezione 1 - “Entrate”* e *Sezione 2 - “Spese”*, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati nel medesimo anno che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.

Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello “**CERTIF-COVID-19/2021**” e le celle del modello “**COVID-19/2021**”:

- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 1 “*Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*”;
- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2 “*Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)*” - colonna (d);
- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2 “*Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*” - colonna (e).

Nella sezione “*RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)*” del modello “**CERTIF-COVID-19/2021**” ciascun ente locale è tenuto ad indicare:

- l’ammontare dei ristori specifici di spesa confluito in avanzo vincolato al 31/12/2020 di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2, e non utilizzato nel 2021;
- l’ammontare dei ristori specifici di spesa assegnati nel 2021, di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2, non utilizzato nel 2021.

Da ultimo, è stata inserita, esclusivamente a titolo informativo, la Sezione “*ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali*”, volta ad acquisire le informazioni sugli Organismi partecipati dagli enti locali e, in particolare, sui disavanzi (perdite) riferiti agli anni 2020 e 2021 derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dei medesimi Organismi aventi riflessi sui bilanci degli enti locali. Si precisa che tali informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato dagli enti locali negli anni 2020 e 2021.

Infine, il modello “**CERTIF-COVID-19/2021**” è corredato, per ciascuna voce di entrata per la quale nel modello COVID-19/2021 Sezione 1 “Entrate” è stata modificata o valorizzata una o più celle della colonna (d) “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)” e/o colonna (e) “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)” e/o è stata valorizzata una o più celle della colonna (f) “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021)” delle informazioni riguardanti i provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche autonome adottate nel 2021 e delle informazioni inerenti i provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche autonome previgenti, di cui al modello **CERTIF-COVID-19/A/2021**.

In particolare, gli enti locali che hanno compilato obbligatoriamente il modello “**COVID-19-Delibere/2021**”, trovano compilato automaticamente dal sistema il modello “**CERTIF-COVID-19/A/2021**” che riporta l'elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello “**COVID-19-Delibere/2021**”, secondo le indicazioni dettagliate al precedente paragrafo “B.4 Modello COVID-19-Delibere/2021”.

C.2 Istruzioni per l'invio telematico

L'articolo 1, comma 827, primo e secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, prevede la sottoscrizione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di

provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Conseguentemente, gli enti locali sono tenuti ad inviare, **entro il termine perentorio del 31 maggio 2022**, utilizzando esclusivamente l'applicativo web appositamente previsto all'indirizzo «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», le informazioni sulle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese COVID-19 di cui al modello **CERTIF-COVID-19/2021** (articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020) e di cui al modello **CERTIF-COVID-19/A/2021**.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalità “**Gestione modello**” presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di “**Acquisizione modello**” relativa alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, che prospetterà a tutti gli enti locali, il modello “**CERTIF-COVID-19/2021**” e, per gli enti che hanno compilato il modello “**COVID-19-Delibere/2021**”, anche il modello “**CERTIF-COVID-19/A/2021**”.

Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema *web* sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL.

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:

- **Fase 1:** utilizzare la funzione “**Certificazione digitale**” per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto “**Scarica Documento**”;
- **Fase 2:** una volta scaricato il documento, apporre la **firma digitale di tutti i soggetti** sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;

- **Fase 3:** accedere nuovamente alla funzione “**Certificazione digitale**” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “**Carica Documento Firmato**”. Per procedere con l’invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
- **Fase 4:** è necessario **associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo** ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
- **Fase 5:** inviare il documento tramite l’apposito tasto di “**Invio Documento**” presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di “**inviato e protocollato**”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.

A tal proposito, si segnala che, dopo aver trasmesso la certificazione secondo le modalità sopra descritte, è possibile comunque modificare i dati inseriti nei modelli **COVID-19/2021** e **COVID-19-Delibere/2021**, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. In tal caso l’ente interessato dovrà procedere con una nuova acquisizione dei modelli **COVID-19/2021** e **COVID-19-Delibere/2021** secondo la procedura di cui ai paragrafi A e B. Si precisa, infatti, che, in tal caso, verrà automaticamente annullata la certificazione inviata. Inoltre, per i dati di cui alla colonna (a) delle Sezioni 1 e 2 del modello **COVID-19/2021**, nel caso di trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati successiva al primo invio della certificazione, con la nuova acquisizione del modello **COVID-19/2021**, il sistema prospetterà nello stesso modello i nuovi dati aggiornati. Una volta completato interamente l’iter, l’ente sarà tenuto ad inviare una nuova certificazione, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 e secondo le modalità di cui al presente decreto.

Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2022, sarà possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022).

L’invio tardivo della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022 è consentito entro il 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022). Gli enti locali che inviano la certificazione tardivamente sono assoggettati alla sanzione relativa alla riduzione del fondo

sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi e del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell'articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020.

Dal 2 agosto 2022 i modelli **“COVID-19/2021”**, **“COVID-19-Delibere/2021”**, **“CERTIF-COVID-19/2021”** e **“CERTIF-COVID-19/A/2021”** saranno bloccati e non sarà consentito l'invio della certificazione digitale.

Si ribadisce che, per le finalità di cui al presente decreto, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura **“inviato e protocollato”**.

Si precisa che, per le finalità di cui al presente decreto, sarà considerata l'ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato” e che per il rispetto del termine di invio e l'eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.

Quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica **“assistenza.cp@mef.gov.it”**.

Modello COVID-19/2021													
(dati in euro)													
Sezione 1 - Entrate													
Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Accertamenti 2021 (a)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2021 (a1)	Accertamenti 2019 (b)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)	Differenza (c)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f)	Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)	Variazioni entrate (h)
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati										-
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS					-				-	-
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF					-					-
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)					-					-
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente					-					-
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro					-					-
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni					-					-
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)					-					-
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni										-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					-				-	-
BDAP - DCA	E.3.02.01.00.000		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.02.00.000		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.03.00.000		Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.04.00.000		Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.04.02.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					-					-
BDAP - DCA	E.3.04.03.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					-					-
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					-					-
BDAP - DCA	E.4.05.01.00.000		Permessi di costruire					-					-
ENTE	di cui		Quota destinata agli equilibri di parte corrente					-					-
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)													-
Ristori specifici entrata (B)													
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)													

Sezione 2 - Spese												
Fonte	Codice III Livello	Codice IV Livello	Descrizione Spesa	Impegni/Stanzamenti 2021 (a)	Impegni/Stanzamenti 2019 (b)	Differenza (c)					Minori spese 2021 "COVID-19" (d)	Maggiori spese 2021 "COVID-19" (e)
BDAP - DCA	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde			-						
BDAP - DCA	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente			-						
BDAP - DCA	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			-						
BDAP - DCA	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni			-						
BDAP - DCA	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	-		-				-	-	
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			-						
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			-						
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			-						
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro			-						
BDAP - DCA	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			-						
BDAP - DCA	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			-						
BDAP - DCA	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie			-						
BDAP - DCA	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese			-						
BDAP - DCA	U.1.04.04.00.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			-						
BDAP - DCA	U.1.09.02.01.000		Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			-						
BDAP - DCA	U.1.09.99.00.000		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			-						
BDAP - DCA	U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			-						
BDAP - DCA	U.1.10.02.01.001		Fondo pluriennale vincolato			-						
ENTE	di cui		Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori specifici di spesa di cui alla riga (E).									
ENTE			Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022									
BDAP - DCA	U.2.02.01.00.000		Beni materiali			-						
BDAP - DCA	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.01.01.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.01.02.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.03.00.000		Contributi agli investimenti a Imprese			-						
BDAP - DCA	U.2.03.04.00.000		Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private			-						
BDAP-DCA	U.2.05.02.01.001		Fondi pluriennali vincolati c/capitale			-						
ENTE	di cui		Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020, art. 39, DL n. 104/2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario									
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)											-	-
Ristori specifici spesa (E)												
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)												-

	Modello COVID-19-Delibere/2021														
				Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)				Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)				Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021)			
Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Numero Delibera/Decreto anno 2021	Data Delibera/Decreto anno 2021	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2021	Data Delibera/Decreto anno 2021	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2021	Data Delibera/Decreto anno 2021	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati												
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS												
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF												
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)												
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni												
	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente												
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro												
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni												
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)												
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni												
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.												
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.												

Articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2022

DENOMINAZIONE ENTE _____

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. del 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-
Saldo complessivo	-

RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluire in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)	Importo
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	
Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	
Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	
Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	
Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	
Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020	
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	
Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 D.L. n. 73/2021 - art. 22-ter D.L. n. 137/2020	
Totale	-

ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali	Importo
Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all'anno 2020 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	
Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all'anno 2021 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	
Totale	-

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2022

DENOMINAZIONE ENTE _____

Elenco delibere/decreti					
Descrizione Entrata	Tipologia Delibera/Decreto	Numero Delibera/Decreto anno 2021	Data Delibera/Decreto anno 2021	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
<i>Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</i>					
<i>Addizionale comunale IRPEF</i>					

Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/2021, previsti in attuazione dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane utilizzano il sito web creato per il "Pareggio di bilancio", a cui si accede mediante l'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.

Modalità di accesso

L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva basterà selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L'accesso al sistema informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente o mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente) oppure mediante SPID e Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Gli Enti che sono già in possesso di un'utenza per accedere al "Pareggio di bilancio" potranno utilizzare quest'ultima per accedere e trasmettere i modelli richiesti.

Gli Enti che ancora non hanno un'utenza di accesso al "Pareggio di bilancio", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> cliccando sul link *Richiesta Nuova Utenza*.



Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

- nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
- codice fiscale
- Tipologia Ente (provincia/città metropolitana, comune, unioni di comuni, comunità

montane e isolate)

- d. “Descrizione” dell’Ente di propria appartenenza
- e. recapito telefonico
- f. indirizzo e-mail utente

Si consiglia di ricontrollare l’esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l’identificazione utente-ente da parte dell’Amministrazione.

Alla conferma, il sistema invia:

- una e-mail all’utente, contenente l’avvenuta conferma dell’abilitazione richiesta;
- una email all’indirizzo istituzionale dell’Ente, con le credenziali di accesso del nuovo Utente. Sarà cura dell’ente trasmettere le credenziali di accesso all’utente che ne ha fatto richiesta.

Se l’utente è già in possesso di credenziali per l’accesso ad altri applicativi MEF (ad es., certificazione crediti, Partecipazioni, Concessioni, Geocos etc...), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovrà utilizzare quelle già in uso/in suo possesso, per accedere all’applicativo “Pareggio di bilancio”.

Gestione utenze già accreditate e modifica anagrafiche

Si sottolinea l’importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all’applicativo “Pareggio di bilancio”. Attraverso la nuova versione della funzione “Anagrafica Ente -> Gestione Anagrafica Enti/Utenti”, ciascun utente già regolarmente accreditato al Pareggio di bilancio per un dato Ente, può:

- accreditarsi/disabilitarsi ad/da un altro Ente
- accreditare/disabilitare un altro Utente al/dal proprio Ente
- accreditare/disabilitare un altro Utente del proprio Ente, ad un altro Ente

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita email di “Aggiornamento Anagrafica Utente” e/o “Aggiornamento Anagrafica Ente” all’indirizzo istituzionale dell’Ente.

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire modifiche delle seguenti informazioni:

- variazione dell’indirizzo di posta elettronica
- recapito telefonico

User-id

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

- a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo “vecchia password” si deve scrivere quella comunicata dall’assistenza tramite mail, nei campi “nuova password” e “conferma nuova password” se ne deve digitare una nuova scelta dall’utente;
- b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
- c. deve avere una lunghezza minima di 10 caratteri e deve essere composta almeno da:
 - un carattere numerico
 - un carattere maiuscolo
 - un carattere speciale
 - iniziare con una lettera dell'alfabeto
 - essere diversa dal nome, cognome o username
- d. la password deve essere mantenuta riservata;
- e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link “cambio password” contenuto nella pagina del nome utente;
- f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Dopo l’inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiederà di inserire/confermare tutta una serie di informazioni relative all’utente:

- a. un indirizzo email aziendale
- b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
- c. un numero di telefono cellulare
- d. una domanda segreta da impostare**
- e. la risposta alla domanda segreta**

È estremamente consigliato inserire **una Domanda e una Risposta segreta** in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potrà recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (*reset password*) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@mef.gov.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'Ente di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

“Reset Password”

Utilizzando il link “Reset Password” si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo utente (figura 4).



Figura 4: Amministrazione del profilo utente

Utilizzando il link **“Desidero cambiare la mia password”** l’utente può aggiornare la propria password.

Utilizzando il link **“Ho dimenticato la mia password”** si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del “Nome Utente” e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link **“Ho dimenticato il mio nome utente”** si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del Codice Fiscale dell’utente, e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link **“Desidero modificare le informazioni del mio account”** l’Utente può modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alternativo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto “Salva Modifiche”.

Help Desk

Le funzionalità del sistema informatico “Pareggio di bilancio” ed il loro utilizzo, sono descritte nel “Manuale Utente” (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all’interno del sito web dopo essersi autenticati), scaricabile dall’applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando nell’oggetto “Utenza sistema – richiesta di chiarimenti”. Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e l’ente di appartenenza; l’assistenza tecnica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un’ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L’assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell’applicativo del “Pareggio di bilancio”: non gestisce il dominio del sito web del “Pareggio di bilancio”.

L’applicativo “Pareggio di bilancio” funziona correttamente al seguente indirizzo: <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L’applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non in linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo : **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..** Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.
- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.
- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
- Se non si è certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finanza pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del sistema informatico “Pareggio di bilancio” prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio “Avviso di protezione” sull’attendibilità del certificato.

Cliccando su “Sì” si accede al sistema informatico “Pareggio di bilancio” le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.